

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, ANSEMI TINA, BOTTARI, CARENINI, DARIDA, DE POLI, FELICI, GALLONI, IOZZELLI, LETTIERI, SGARLATA, SQUICCIARINI, TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, VECCHIARELLI

Presentata il 13 novembre 1968

Modifiche alla carriera delle guardie di sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo delle guardie di sanità trova la sua originaria disciplina nel testo unico 1° agosto 1907, n. 636, il quale all'articolo 44 recita: « Il personale tecnico governativo di sanità marittima » è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime e da guardie di sanità.

Con il regolamento del 26 giugno 1914, n. 702, venne poi disciplinato lo stato giuridico delle guardie di sanità e vennero concrete le loro attribuzioni nella esecuzione delle misure di sanità marittima.

Il successivo regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, estese l'impiego delle guardie di sanità anche ai servizi di sanità aerea.

Di recente a tale categoria sono stati attribuiti nuovi ed importanti compiti nel settore della vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande (legge 26 febbraio 1963, n. 441) ed è stata conferita alle guardie di sanità la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.

Si può pertanto affermare che tale categoria ha ormai al suo attivo un cinquantennio di attività, prestata sempre con scrupolo e competenza, in settori particolarmente delicati.

Basti pensare all'importanza delle funzioni di polizia sanitaria marittima ed aerea.

che nel nostro paese sono particolarmente gravose essendo esso esposto, per la sua stessa posizione geografica, al rischio di contagio delle malattie, quarantene, per rendersi conto dell'apporto dato dalle guardie di sanità alla vasta azione di prevenzione e controllo contro l'introduzione di tali malattie nel territorio nazionale.

E non è esagerato dire che si deve alla loro assidua vigilanza, svolta anche con rischio personale di contagio se il territorio nazionale rimane indenne da malattie tropicali e contagiose da oltre un decennio, a differenza di altri paesi europei (Inghilterra, Germania occidentale, Francia, Svezia, Polonia, Spagna) in cui, in questi ultimi anni, sono stati ravvisati focolai di vaiolo.

Inoltre la forte carenza, che si accentua sempre più di funzionari tecnici, rende già e renderà sempre più necessario l'impiego delle guardie di sanità in compiti molto impegnativi di polizia sanitaria.

Onde far fronte a tali esigenze l'Amministrazione sanitaria sta provvedendo ad addestrare adeguatamente tale personale, alla luce delle più aggiornate tecniche e delle nuove norme legislative sia interne che derivanti dalle convenzioni sanitarie internazionali.

Per quanto attiene poi alle attribuzioni relative alla vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimen-

tari e delle bevande, le guardie di sanità sono gli stretti collaboratori dei funzionari tecnici incaricati di esercitare la predetta vigilanza e sono anche autorizzate al prelievo di campioni.

La repressione delle infrazioni previste con sanzioni amministrative e penali sarebbe difficile se il personale adibito a tali compiti, oltre che essere investito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non fosse anche dotato di quel prestigio e di quella competenza tecnica necessari per l'espletamento delle delicate operazioni, compilazione, rapporti, verifiche, ecc.

Si deve infine tener presente che lo svolgimento dei vari ed ampi servizi di competenza del Ministero della sanità potrà richiedere, come più volte accaduto per il pas-

sato (terremoto Irpino, disastro Vajont), l'impiego del suddetto personale per importanti adempimenti d'emergenza, per l'applicazione di misure profilattiche generalizzate, eccetera.

È necessario pertanto che tale categoria venga posta in una posizione di tranquillità e di prestigio soddisfacendo le sue aspirazioni sia di maggior decoro che di carattere economico.

Si darà infatti ad essa la necessaria autorità nell'espletamento dei compiti tecnici affidati ed un doveroso riconoscimento della collaborazione che essa fornisce con alto senso di dovere.

A tale fine ci onoriamo di presentare la presente proposta di legge con la certezza che su di essa convergerà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo di ufficiale di polizia sanitaria.

Sono soppressi i ruoli della carriera ausiliaria delle guardie di sanità ed il posto di assistente alla vigilanza. Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati nel ruolo della carriera degli ufficiali di polizia sanitaria, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite.

ART. 2.

La nomina ad ufficiale di polizia sanitaria si consegue mediante pubblico concorso per esame.

Per l'ammissione al concorso è richiesto oltre ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per lo svolgimento della carriera si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relative alle carriere esecutive.

ART. 3.

Il ruolo organico di cui alla tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito da quello di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio 1966 in lire 60.000.000 sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 1204 per lire 30.000.000, del capitolo 1144 per lire 15.000.000, del capitolo 1283 per lire 15.000.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio.

ART. 5.

Disposizioni transitorie

Nella prima attuazione della presente legge l'inquadramento nelle qualifiche della carriera del nuovo ruolo di cui ai precedenti articoli è effettuato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sulla base del titolo di studio, del profitto nei corsi di specializzazione, delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli impiegati, nel seguente ordine:

1) alla qualifica di ufficiale tecnico superiore: assistente alla vigilanza e primi capi guardia, con almeno 16 anni di servizio;

2) alla qualifica di ufficiale tecnico capo: primi capi guardia e capi guardia di sanità, con almeno 10 anni di servizio;

3) alla qualifica di primo ufficiale tecnico: primi capi guardia e capi guardia di sanità, con almeno 6 anni di servizio;

4) alla qualifica di ufficiale tecnico di prima classe: guardie di sanità, con almeno 2 anni di servizio;

5) alla qualifica di ufficiale tecnico aggiunto: guardie di sanità in prova.

TABELLA N. 1.

UFFICIALE DI POLIZIA SANITARIA

COEFF.	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
ex 325	Ufficiale tecnico superiore	10
ex 271	Ufficiale tecnico capo . .	40
ex 229	Primo ufficiale tecnico .	80
ex 202	Ufficiale tecnico di prima classe	120
ex 180	Ufficiale tecnico aggiunto	200
	Totale . . .	450